

ELEZIONI DEI DELEGATI AL XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI CATANIA 2018

PROPOSTA DI NOMINA IN COMMISSIONE ELETTORALE

All'III.mo Presidente del Consiglio dell'Ordine
di B a r i

Il sottoscritto Avv. _____ nato il _____
a _____, cod.fisc. _____
con studio in _____, via _____
Tel. _____ fax _____
Pec _____,
iscritto all'Albo degli Avvocati dal _____

Propone

PROPRIO NOMINATIVO PER LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DI N. 14 DELEGATI AL XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI CATANIA 2018

A tale scopo, il sottoscritto ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito dal codice penale e dalle leggi speciali in materia" ed incorre, altresì, nella decadenza dai benefici di cui all'art. 75

dichiara

- a) di aver maturato una anzianità di iscrizione all'Albo Avvocati di almeno cinque anni.
- b) di non essere candidato alla tornata elettorale de-qua.
- c) di non aver riportato, nei cinque anni precedenti, condanne ancorché non definitive ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento;

BARI, _____
firma

DA PRESENTARE AL COA ENTRO LE ORE 14.00(QUATTORDICI) DEL 25 GIUGNO 2018

Allega copia del documento di riconoscimento, ai fini dell'autocertificazione, in corso di validità'.

LEGGE 12 LUGLIO 2017 N. 113

Art. 9.

Commissione elettorale

1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al consigliere segretario, sei o più iscritti con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti. Il presidente e il consigliere segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultino candidati. OMISSIS. 3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, terzo periodo, il consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione. In assenza di manifestazione di disponibilità da parte degli iscritti entro il termine di cui al primo periodo, la designazione dei componenti della commissione elettorale viene effettuata dal consiglio senza ricorrere al sorteggio, ma nel rispetto di tutte le altre formalità prescritte.